



COMUNE DI BOVALINO

89034 – CITTA' METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA

PROT. N. ~~14013~~¹³ del 21.10.2020

ORDINANZA N. 469

OGGETTO: Integrazione Ordinanza n. 468, protocollo n. 13982 del 20.10.2020 - Quarantena precauzionale obbligatoria di tutti gli alunni, degli insegnanti e del personale scolastico di tutti i plessi facenti parte dell'Istituto Comprensivo "Mario La Cava". Misure profilattiche contro la diffusione della malattia infettiva COVID-19 (Coronavirus) –

CONSIDERATO che nella suddetta ordinanza per mero errore materiale, non sono state inserite alcune disposizioni, con la presente si integra l'ordinanza n. 468, protocollo n. 13982 del 20.10.2020, la quale integralmente si riporta, opportunamente modificata e coordinata con la nuova disposizione (indicata in grassetto corsivo)

IL SINDACO

VISTO il D.P.C. M. del 13.10.2020 avente ad oggetto "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19». (20A05563) (GU Serie Generale n.253 del 13-10-2020) e nello specifico l'allegato 21 "Indicazioni Operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell'infanzia";

VISTE le Ordinanze del Presidente della Regione Calabria n. 60 del 12.08.2020 "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Disposizioni per la prevenzione dei contagi connessi ai rientri nel territorio regionale delle persone fisiche", n. 61 del 13.08.2020 "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Disposizioni per la prevenzione dei contagi connessi alle attività svolte presso stabilimenti balneari, discoteche sale da ballo e locali assimilati, all'aperto o al chiuso", n. 65 del 08 settembre 2020 "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Disposizioni attuative del DPCM 7 settembre 2020 nel territorio regionale" e n. 68 del 25 settembre 2020 "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Disposizioni inerenti l'uso di protezioni delle vie aeree e azioni di prevenzione del contagio in tutto il territorio regionale";

VISTO il D.L. n. 125 del 7 ottobre 2020 "Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020";

VISTO il D.P.C.M. del 13.10.2020 avente ad oggetto "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19». (20A05563) (GU Serie Generale n.253 del 13-10-2020) in particolare l'allegato 21;

VISTO il decreto n. 32850 del 12.10.2020 del Ministero della Salute e le indicazioni operative per la gestione di casi SARS-COV-2, rapporto ISS n. 58/2020 al punto 2.2.3..

VISTO il D.P.C.M. del 18.10.2020 avente ad oggetto "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19». (20A05727) (GU Serie Generale n.258 del 18-10-2020);

PRESO ATTO della nota prot. Ris. DS n. 9/2020 del 19.10.2020, acquisita al protocollo dell'Ente in pari data al n. 13885 dell'Istituto Comprensivo Statale "Mario La Cava", con la quale la Dirigente Scolastica comunicava che *"la situazione all'interno dell'ambiente scolastico, sta degenerando. Diventa necessario fermare tutti i plessi dell'IC Mario La Cava e monitorarli almeno una settimana: non si risolverà il problema ma sarà sicuramente arginato e meglio compreso"*;

PRESO ATTO della nota prot. n. 362 del 20.10.2020 del Dipartimento di Prevenzione dell'A.S.P. 205 di Reggio Calabria, acquisita al protocollo dell'Ente in pari data al n. 13941 con la quale il Responsabile propone *"la chiusura di tutti i plessi scolastici dell'Istituto Comprensivo per un periodo di giorni dieci con messa in quarantena di tutto il personale docente, gli operatori scolastici e gli alunni"*;

CONSIDERATO che lo sviluppo epidemiologico del contagio sul territorio comunale negli ultimissimi giorni ha evidenziato un aumento dei casi positivi sebbene regolarmente monitorati e isolati;

VISTO l'art. 50, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.) che dispone: *"In particolare in caso di esigenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili ed urgenti sono adottate dal Sindaco quale rappresentante della Comunità Locale ..."*;

VISTO l'art. 54 del T.U.E.L., approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ai sensi del quale il Sindaco, quale Ufficiale di Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, anche contingibili ed urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire/eliminare potenziali gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza pubblica;

ORDINA

- La quarantena precauzionale obbligatoria di tutti gli alunni, degli insegnanti e del personale scolastico di tutti i plessi facenti parte dell'Istituto Comprensivo "Mario La Cava", fino al 30 ottobre 2020 (dieci giorni dal 21.10.2020, come da nota prot. n. 362 del 20.10.2020 acquisita al protocollo dell'Ente in pari data al n. 13941).

DISPONE

la trasmissione della presente ordinanza al Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo di Bovalino, alle Forze dell'Ordine presenti sul territorio comunale, al Dirigente Medico del Dipartimento Area Prevenzione – U.O. Igiene e Sanità Pubblica di Bovalino dell'ASP di Reggio Calabria, Ufficio Scolastico Regionale, Prefettura – U.T.G. di Reggio Calabria – alla Regione Calabria – Dipartimento della Salute – nonché ai responsabili delle UU.OO. Affari Generali e Tecnica, ognuno per i provvedimenti di competenza.

La pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale del Comune, nonché nei pubblici esercizi per renderla nota alla cittadinanza. *La suddetta pubblicazione vale quale notifica ai sensi dell'art. 32 della Legge n. 69/2009.*

AVVERTE

- che la presente ordinanza ha decorrenza immediata e fino alle ore 24:00 del giorno 30 ottobre 2020, fatte salve eventuali e successive disposizioni; - che salvo che il fatto non costituisca reato diverso da quello di cui all'art. 650 c.p., le violazioni delle disposizioni della presente ordinanza sono punite con la sanzione amministrativa da € 400,00 a € 3.000,00 di cui all'art. 4, comma 1, della Legge 22.05.2020, n. 35 conversione in legge con modificazioni del D.L. 25 marzo 2020, n. 19. Se il mancato rispetto delle predette misure avviene mediante l'utilizzo di un veicolo le sanzioni sono aumentate fino ad un terzo. - che salvo che il fatto costituisca violazione dell'art. 452 codice penale o comunque più grave reato, la violazione della misura di divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione o dimora per le persone sottoposte alla misura della quarantena applicata dal Sindaco quale autorità sanitaria locale, perché risultate positive al virus è punita ai sensi dell'art. 260 del R.D. 27.07.1934 n. 1265, T.U. delle Leggi Sanitarie, come modificato dal comma 7 del D.L. 25 marzo 2020 n. 19 convertito con la Legge 22 maggio 2020, n. 35

DEMANDA

Al Comando di Polizia Municipale di vigilare in ordine alla corretta osservanza ed esecuzione del presente provvedimento.

Bovalino, lì 21 ottobre 2020



IL SINDACO
Avv. Vincenzo Maesano
Vincenzo Maesano